

ALLEGATO ALLA NOTA INFORMATIVA

CCAL ARNOLDO MONDADORI EDITORE

(settore industria)

+++

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa, ed in particolare della Scheda sintetica, costituendone parte integrante. Esso è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo Pensione Laborfonds e per esporre la quantificazione della contribuzione nonché le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del Fondo Pensione Laborfonds il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

La misura minima dei contributi a carico di aderente e datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni).

	Quota TFR	Contributo ¹		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ²	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,20%	1,20%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 iscritti dal 01/01/2002 – nuovi iscritti	2% (29% TFR); 6,91% (100% TFR) ³	1,20%	1,20%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 iscritti entro il 31/12/2001 – nuovi iscritti	2% (29% TFR); 6,91% (100% TFR)	1,20%	1,94%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 – vecchi iscritti ⁴	2% (29% TFR); 6,91% (100% TFR) ³	1,20%	2,70%	

- Espresso in percentuale della retribuzione teorica lorda individuale (per i lavoratori già occupati al 28.04.1993 – vecchi iscritti e per i lavoratori già occupati al 28.04.1993 – nuovi iscritti) Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR, scatti e maggiorazione turno (per i lavoratori occupati dopo il 28.04.1993)
- Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione individuale di ciascun lavoratore per 12 mensilità: 1,20%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 8%; 9%; 10%.
- In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
- Si intende i cosiddetti "vecchi iscritti a vecchi fondi", ovvero i soggetti iscritti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 alle forme pensionistiche già istituite alla data del 15 novembre 1992 (di entrata in vigore della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421).